



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

Sezione Tecnica/Operativa

Piazzale Premuda ri°19 — 57025 PIOMBINO (LI)

(+39) 0565224240 0565221000

(+39) 0565/261011

E-MAIL. ucpiombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N° 57/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino:

- VISTO il capitolo XI-2 — Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima — della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare — (SOLAS 74 — come emendata);
- VISTO il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code — edizione 2003, come emendato);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità competente per la sicurezza marittima ed i punti di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di “security” nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO il programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20.06.2007;
- VISTE le risoluzioni e le circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità competente per la sicurezza marittima;
- VISTA la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il messaggio prot. nr. 03.03.01/7451/C.O. in data 10 Agosto 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui viene elevato il livello di security a 2 per gli impianti portuali nazionali destinati al traffico crocieristico e Ro/Ro passeggeri;
- VISTO il messaggio prot. nr. 03.02.01/7546/U.N./2016 in data 12 agosto 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alle “azioni urgenti concernenti la security dei porti e delle navi”;
- VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. — Riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTI gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità di attuare ulteriori possibili forme di prevenzione al riguardo in ambito portuale e nella rada antistante;

ORDINA

Articolo 1

Nel porto di Piombino e nella rada antistante è fatto divieto a qualsiasi unità navale non autorizzata di avvicinarsi a distanza inferiore a mt. 30 dalle navi da crociera e dai traghetti (sia in movimento che ormeggiate) nonché dalle banchine adiacenti ai piazzali destinate ai veicoli da imbarcare.

Articolo 2
Sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie degli illeciti commessi.

Piombino, 14 agosto 2016



***Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo Ufficio – Art.
19, D.P.R n. 445/2000***

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio VANACORE